



COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

Provincia di Cremona

Via Stazione n. 128 – 26020 ACQUANEGRA CREMONESE

C.F. e P.IVA 00304070196 – Tel. 0372/70003 -

Pec: comune.acquanegracremonese@pec.regione.lombardia.it

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 48 del 27/12/2004

Modificato con delibera C.C. n. 26 del 31/07/2023

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO

Art. 1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, agevolando l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio, pertanto, verrà svolto prioritariamente a favore degli alunni residenti nelle frazioni più distanti dai plessi scolastici e in zone non adeguatamente servite da mezzi di linea.
2. Il servizio viene erogato, anche mediante affidamento a soggetti esterni, salvaguardando i seguenti principi:
 - conformità alle normative vigenti in materia;
 - programmazione annuale e individuazione di punti di raccolta con riferimento all'estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani;
 - armonizzazione con le problematiche del traffico e della sicurezza stradale;
 - economicità, efficacia ed efficienza;
3. L'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.

Art. 2 - Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico viene svolto a servizio delle seguenti scuole:
 - Infanzia di Acquanegra Cremonese frazione Fengo
 - Primaria di Sesto ed Uniti
 - Secondaria di 1° grado di Sesto ed Uniti.
2. I soggetti ammessi al servizio di trasporto sono i seguenti alunni:
 - SERVIZIO SCUOLABUS:
 - scuola per l'infanzia: alunni residenti nel Comune di Acquanegra Cremonese, al di fuori del centro abitato della frazione Fengo;
 - scuola primaria: alunni residenti nel Comune di Acquanegra Cremonese, oppure residenti/domiciliati in comuni appositamente convenzionati;
 - scuola secondaria di 1° grado: alunni residenti nel Comune di Acquanegra Cremonese, oppure residenti/domiciliati in comuni appositamente convenzionati;

Art. 3 - Calendario e orari

1. Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche.
2. Nel caso di entrate e/o uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni per solo alcune classi il servizio non viene di norma erogato, salvo valutazione.
3. Il normale Servizio di Trasporto Scolastico non potrà essere assicurato in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti.

Art. 4 – Iscrizioni al servizio

1. L'iscrizione annuale al servizio di trasporto scolastico avviene da parte del genitore, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale, attraverso la compilazione del modulo on line secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ufficio competente nel periodo compreso tra il **1° giugno e il 31 luglio** di ogni anno.
2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente Regolamento, del criterio di competenza territoriale e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio. La data di presentazione costituirà titolo preferenziale
3. In caso di un numero di iscritti superiore alle disponibilità dei posti a disposizione rispetto ad ogni singolo percorso, verrà predisposta una lista d'attesa, che terrà conto della data della presentazione della domanda.
4. Le istanze presentate oltre il termine potranno essere accolte soltanto compatibilmente alla disponibilità di posti sui mezzi e purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi e/o pregiudizio all'organizzazione del servizio. L'iscrizione tardiva decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, fatta salva la possibilità dell'ufficio Servizi scolastici di comunicare all'istante l'accoglimento tempestivo dell'iscrizione, compatibilmente con le esigenze d'ufficio.
5. Gli utenti che a seguito di controlli risultino fruire del servizio di trasporto in assenza di regolare iscrizione, verranno iscritti d'ufficio con addebito del pagamento della quota spettante a partire dal primo giorno di funzionamento.

Art. 5 – Rinuncia o interruzione del servizio

1. Il genitore, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, può richiedere l'interruzione o la rinunciadefinitiva del servizio mediante comunicazione scritta su apposito modulo on line da presentarsi al protocollo dell'Ente.
2. L'accettazione da parte dell'Amministrazione decorre dal mese successivo alla presentazionedella domanda.

Art. 6 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. L'Amministrazione o il gestore del servizio di concerto con il Responsabile dei servizi scolastici, predispone ogni anno, il Piano Annuale di Trasporto Scolastico, che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi nonché dei punti di salita e di discesa (fermate) dai mezzi, individuati in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.
2. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini diutenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri di economicità ed efficienza e delle finalità stabilite al precedente articolo 15.
3. Il Piano potrà essere modificato nei casi in cui si riveli la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto di quanto previsto al predetto articolo 15.
4. Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale dei mezzi di trasporto.

Art. 7 – Servizio di accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto prioritariamente per i bambini della scuola per l'infanzia.
2. E' facoltà dell'Amministrazione valutare se è opportuna la presenza di un accompagnatore anche durante il servizio a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con proprio personale o con l'ausilio di personale volontario o appaltando il servizio.
3. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus e alle operazioni di salita, discesa e consegna.

Art. 8 - Sicurezza e responsabilità

1. Il Piano annuale di trasporto di cui al precedente articolo 20 è redatto con criteri tali da garantire adeguate condizioni di sicurezza sia per gli utenti che per il personale di servizio ed i relativi mezzi, in particolare per quanto riguarda la definizione dei punti di salita e di discesa degli alunni.
2. Gli autisti dei mezzi di trasporto e gli adulti accompagnatori devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti e tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.
3. Essi devono adottare tutte le cautele al fine di tutelare l'incolumità degli utenti, sia durante il trasporto sia durante le fermate.
4. L'Ente è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo alla fermata stabilita fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo in corrispondenza della fermata stabilita.
5. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus-casa e scuolabus-scuola non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino alla fermata stabilita alla propria abitazione e l'Ente dalla fermata stabilita alla struttura scolastica e viceversa. Più specificamente la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; parimenti l'Ente dovrà provvedere nel tratto compreso tra il punto di salita e di discesa e l'entrata/uscita nella/dalla struttura scolastica utilizzando ogni possibile intervento per la maggiore sicurezza degli alunni a mezzo del personale di accompagnamento e comunque prevedendo le fermate nelle immediate vicinanze dell'ingresso.
6. Il gestore del servizio non assume alcuna responsabilità per quanto concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
7. Qualora la famiglia di un alunno frequentante non si presentasse all'orario convenuto a riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l'autista provvederà ad avvertire il Comando di Polizia Locale e a riconsegnare il bambino alla scuola di provenienza.
8. I genitori, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, hanno l'obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti; a tal fine, nel modulo on line di iscrizione al servizio, procedono, alternativamente, a:
 - garantire la presenza di persona delegata indicandone le generalità ed allegando documenti di identità;
 - comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione (possibilità limitata agli alunni della scuola secondaria di primo grado) ai sensi dell'art. 19 bis D.Lgs. 16/10/2017 n. 148;
9. Qualsiasi comportamento difforme da parte dell'utenza rispetto a quanto comunicato inizialmente ai sensi del precedente comma o rispetto alla normale routine quotidiana (prelievo diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc...), dovrà essere comunicato

preventivamente dalle famiglie o dalle istituzioni scolastiche al conducente o ai competenti uffici comunali o al gestore del servizio; l'Amministrazione comunale o il gestore del servizio declina ogni responsabilità per gli avvenimenti che possano occorrere in caso di mancata comunicazione.

Art. 9 – Responsabilità degli utenti e norme di comportamento

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta da parte del genitore, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale, l'obbligo di rispettare e far rispettare al minore le regole di cui al presente articolo.
2. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
3. Sullo scuolabus è obbligatorio tenere un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti che possano mettere in pericolo la propria e altrui incolumità e che siano discriminatori verso gli altri passeggeri.
4. Il minore accetta le seguenti regole e indicazioni comportamentali, che gli adulti (autista e accompagnatori) presenti sul mezzo faranno rispettare:
 - a) stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - b) usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per gli adulti e i compagni;
 - c) rispettare gli orari stabiliti per le fermate: gli autisti non sono tenuti a sostare oltre l'orario previsto;
 - d) è inoltre vietato:
 - appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
 - sporgersi dal finestrino;
 - gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
 - stare in piedi durante la marcia e le manovre del mezzo;
 - abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus;
 - consumare cibi e bevande;
 - arrecare danni all'arredamento e all'equipaggiamento dei veicoli;
 - tenere comportamenti che determinino altre violazioni di leggi o regolamenti;
5. I danni arrecati dagli utenti ai mezzi di trasporto saranno risarciti dai genitori degli utenti, ovvero da chi esercita la potestà genitoriale.
6. Qualora gli utenti del servizio di trasporto non osservino le norme comportamentali indicate al comma 3 e 4 del presente articolo, saranno comminate le sanzioni di cui al successivo articolo 24.

Art. 10 – Sanzioni

1. Qualora gli utenti non osservassero le norme comportamentali di cui al precedente articolo 23, verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo verbale da parte dell'autista o dell'adulto accompagnatore;
 - b) nota scritta alla famiglia;
 - c) sospensione dal servizio;
 - d) addebito danni riscontrati;
2. La durata della sospensione dal servizio di cui alla lettera c) sarà determinata in ragione del comportamento da sanzionare, fino all'esclusione dal servizio stesso.
3. È facoltà dell'Amministrazione rifiutare la domanda di iscrizione al servizio di trasporto presentata da coloro ai quali sia stata reiteratamente applicata la sanzione di cui alla lettera c).

4. Ad ogni inizio anno scolastico, l'Amministrazione s'impegna a distribuire a tutti gli utenti del servizio un volantino con esplicitate le regole di comportamento e le eventuali sanzioni.
5. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore
6. Nei casi di particolare gravità o significato l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare una segnalazione agli organi competenti.

Art. 11 – Procedimento e competenze

1. Per l'irrogazione del richiamo verbale sono competenti l'autista o gli adulti accompagnatori in servizio i quali contesteranno immediatamente all'utente la violazione disciplinare.
2. Per l'irrogazione della nota scritta è competente il Sindaco, il quale agirà in esito alla segnalazione scritta del coordinatore del servizio di trasporto o del referente accompagnatore.
3. Per l'irrogazione della sospensione dal servizio e per la determinazione della sua durata, sino all'esclusione dal servizio, è competente il Sindaco, il quale agirà valutata la gravità del comportamento o in esito alle reiterate segnalazioni scritte del coordinatore del servizio di trasporto o del referente degli adulti accompagnatori, dopo aver convocato il minore con i genitori, ovvero chi esercita la potestà genitoriale, e sentite le loro argomentazioni.
4. Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione al Sindaco del Comune di Acquanegra Cremonese.

Art. 12 - Comunicazioni con le Famiglie

1. Nei rapporti con le famiglie l'Ente e il gestore del servizio si impegnano ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità.
2. L'Ente o il gestore del servizio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti, che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto all'ufficio protocollo del Comune di Acquanegra Cremonese.

Art. 13 – Verifiche funzionalità del servizio - Reclami

1. L'Amministrazione comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta al Sindaco, per mezzo dell'ufficio protocollo comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 14 – Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'amministrazione, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, mette a disposizione il proprio automezzo per il servizio di trasporto per: uscite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico.
2. Nella predisposizione della programmazione delle uscite dovrà essere riconosciuta priorità alle uscite che rientrano o si collegano a progetti inseriti nei Piani dell'Offerta Formativa (P.O.F.) predisposti in collaborazione con l'Ente.
3. Le uscite devono essere svolte entro l'itinerario provinciale.
4. Le domande dovranno pervenire al protocollo dell'Ente almeno 10 giorni antecedenti l'uscita programmata, previa verifica della disponibilità contattando l'ufficio servizi scolastici; la precedenza verrà pertanto assegnata in base al giorno ed ora di arrivo al protocollo; In caso di rinuncia o modifica è necessario presentare una comunicazione scritta e l'Amministrazione si riserverà, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici coinvolti, se autorizzare la modifica richiesta.
5. L'amministrazione può autorizzare, per ogni plesso scolastico, n. 1 uscita al giorno e massimo n. 2 uscite settimanali, indipendentemente dall'ordine di scuola ne faccia richiesta;
6. **Le uscite annue consentite (da ottobre a giugno) saranno al massimo le seguenti:**
 - scuola per l'infanzia: n. 3 uscite per sezione di cui al massimo n. 1 per sezione con rientro pomeridiano, ovvero dopo pranzo (entro le ore 15.00);
 - scuola primaria: n. 2 uscite per classe di cui al massimo n. 1 per classe con rientro pomeridiano, ovvero dopo pranzo (entro le ore 15.00).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Foro competente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente Regolamento sarà competenza esclusiva del tribunale di Cremona.

Art. 16 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia e altri specifici regolamenti.

Art. 17 – Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Acquanegra Cremonese ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Copia del regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio Segreteria e verrà divulgato mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Acquanegra Cremonese www.comune.acquanegra.cr.it nonché nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - Atti generali – Regolamenti.